

STUDIUM IURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA MENSILE
Anno XXIIICoordinatore
e direttore responsabile
ALESSIO ZACCARIA

9/2017

> edicolaprofessionale.com/studiumiuris**Unioni civili e ordinamento dello stato civile
dopo il d. legisl. n. 5/2017****La tutela penale delle unioni civili
(d. legisl. n. 6/2017)****La nuova fattispecie di corruzione tra privati
(d. legisl. n. 38/2017)****L'ergastolo dopo la sentenza *Hutchinson*
della Corte EDU****Importanza dell'inadempimento
e condizione nel contratto****La rappresentanza e il contratto
con se stesso****Le conseguenze giuridiche della *Brexit*****Comitato di Direzione**

Sergio Bartole - Giovanni Bonilini
 Roberto Calvo - Giorgio Cian
 Marco Cian - Sebastiano Ciccarello
 Giorgio Conetti - Guido Corso
 Luigi Costato
 Giovannangelo De Francesco
 Giovanni De Cristofaro
 Maria Vita De Giorgi
 Fausto Giunta - Vincenzo Maiello
 Antonella Marandola
 Giorgio Marasà - Antonio Masi
 Pietro Masi - Francesco Palazzo
 Marco Pelissero - Andrea Pugiotto
 Antonio Serra - Giorgio Spangher
 Ferruccio Tommaseo - Enzo Vullo
 Alessio Zaccaria

**Wolters Kluwer****Responsabile della Redazione**
Paolo Veronesi

DIREZIONE

Sergio BARTOLE	- Ord. dell'Università di Trieste
Giovanni BONILINI	- Ord. dell'Università di Parma
Roberto CALVO	- Ord. dell'Università della Valle d'Aosta
Giorgio CIAN	- Em. dell'Università di Padova
Marco CIAN	- Ord. dell'Università di Padova
Stefano CICCARELLO	- Ord. dell'Università di Reggio Calabria «Mediterranea»
Giorgio CONETTI	- Em. dell'Università di Varese e Como «dell'Insubria»
Guido CORSO	- Ord. dell'Università di Roma Tre
Luigi COSTATO	- Em. dell'Università di Ferrara
Giovannangelo DE FRANCESCO	- Ord. dell'Università di Pisa
Giovanni DE CRISTOFARO	- Ord. dell'Università di Ferrara
Maria Vita DE GIORGI	- On. dell'Università di Ferrara
Fausto GIUNTA	- Ord. dell'Università di Firenze
Vincenzo MAIELLO	- Ord. dell'Università di Napoli «Federico II»
Antonella MARANDOLA	- Ord. dell'Università LUM «Jean Monnet»
Giorgio MARASÀ	- Ord. dell'Università di Roma «Tor Vergata»
Antonio MASI	- Ord. dell'Università di Roma «La Sapienza»
Pietro MASI	- Ord. dell'Università di Roma «Tor Vergata»
Francesco C. PALAZZO	- Ord. dell'Università di Firenze
Marco PELISSERO	- Ord. dell'Università di Genova
Andrea PUGIOTTO	- Ord. dell'Università di Ferrara
Antonio SERRA	- Ord. dell'Università di Sassari
Giorgio SPANGHER	- Ord. dell'Università di Roma «La Sapienza»
Ferruccio TOMMASEO	- Ord. dell'Università di Verona
Enzo VULLO	- Ord. dell'Università di Sassari
Alessio ZACCARIA	- Ord. dell'Università di Verona

COMITATO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA: Francesco ADORNATO, Giuseppe AMADIO, Gian Guido BALANDI, Giampiero BALENA, Luigi BALESTRA, Giovanni CAPO, Ettore CASADEI, Carlo CASONATO, Stefano COGNETTI, Maria Giovanna CUBEDDU, Vincenzo CUFFARO, Antonio D'ANDREA, Maria DE BENEDETTO, Alberto DI MARTINO, Adriano DI PIETRO, Giulio GARUTI, Gianvito GIANNELLI, Tommaso GIUPPONI, Marco GOLDONI, Donata GOTTARDI, Roberto GUERRINI, Paola IVALDI, Fiorenzo LIGUORI, Elisabetta LOFFREDO, Marcello MAGGIOLO, Vincenzo MAIELLO, Alberto MALATESTA, Manuela MANTOVANI, Antonia Antonella MARANDOLA, Paolo MOROZZO, Roberto MASTROIANNI, Marco MAZZAMUTO, Paolo MOSCARINI, Pasquale NAPPI, Fabio PADOVINI, Stefano PAGLIANTINI, Luca Raffaello PERFETTI, Davide PETRINI, Roberto PUCCELLA, Alberto A. ROMANO, Geremia ROMANO, Roberto ROMBOLI, Alessandra ROSSI, Giulia ROSSOLILLO, Marco RUOTOLO, Francesco RUSCELLO, Giulio SGARBANTI, Mario Rosario SPASIANO, Giovanni STELLA, Paolo TININI, Stefano TROIANO, Ilaria VIARENGO, Elena ZUCCONI GALLI FONSECA

COMITATO INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA:

Esther ARROYO AMAYUELAS (Universitat de Barcelona) - Ena-Marlis BAJONS (Universität Wien) - Christian BALDUS (Universität Heidelberg) - Andrea BONOMI (Université de Lausanne) - Alfonso-Luis CALVO CARAVACA (Universidad Carlos III de Madrid) - Sergio CÁMARA LAPUENTE (Universidad de La Rioja) - Fernando FERNÁNDEZ MARÍN (Universidad de Almería) - Gábor HAMZA (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) - Dieter HENRICH (Universität Regensburg) - Erik JAYME (Universität Heidelberg) - Peter KINDLER (Ludwig-Maximilians-Universität München) - Michael A. LIVINGSTONE (Rutgers University School of Law - Camden) - Miguel Ángel PRESNO LINERA (Universidad de Oviedo) - Martin SCHMIDT-KESSEL (Universität Bayreuth)

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI a cura di Giovanni DE CRISTOFARO (Ord. dell'Università di Ferrara), Guido CASAROLI (Ass. dell'Università di Ferrara)

REDAZIONE

Paolo VERONESI (redattore capo), Matteo CEOLIN, Sara GUALANDI, Francesco OLIVIERO, Alessandro PEPE, Francesco PORCARI, Riccardo VILLANI

HANNO INOLTRE COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Marta Bellini (Avv. in Padova) – Laura Biarella (Avv. in Perugia) – Maria Carmela Caravetta (Notaio) – Giulio Carpaneto – Nicolò Cevolani – Bianca Maria Colangelo – Camilla Cravetto (Avv. in Torino) – Simona Droghetti (Avv. in Ferrara) – Laura Facchini (Avv. in Ferrara) – Mirko Faccioli (Ric. Univ. di Verona) – Davide Galliani (Ass. Univ. Milano - Statale) – Martina Grandi (Magistrato) – Maria Rosaria Lenti (Notaio) – Riccardo Omodei-Salè (Ric. Univ. di Verona) – Marco Pelissero (Ord. Univ. di Genova) – Alessandro Pepe – Alessandra Testaguzza - Stefano Troiano (Ord. Univ. di Verona) – Simone Vanini.

La corrispondenza, inviata alla direzione o alla redazione del periodico, va indirizzata a cedamsi@tin.it

Studium Generale

Collana di periodici per la didattica universitaria e postuniversitaria

fondata da

Giorgio Cian e Diega Orlando

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

progetto e realizzazione di Giorgio Cian e Alessio Zaccaria

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

**Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Centro Direzionale Milanofiori -
Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago**

**Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 1480 del 18 ottobre 1995
Direttore Responsabile: Alessio Zaccaria**

**Composizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Stampa: GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)**

Stampato in Italia – Printed in Italy

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

COMITATO DI DIREZIONE

SERGIO BARTOLE
GIOVANNI BONILINI
ROBERTO CALVO
GIORGIO CIAN
MARCO CIAN
SEBASTIANO CICCARELLO
GIORGIO CONETTI
GUIDO CORSO
LUIGI COSTATO
GIOVANNANGELO DE FRANCESCO
GIOVANNI DE CRISTOFARO
MARIA VITA DE GIORGI
FAUSTO GIUNTA

VINCENZO MAIELLO
ANTONELLA MARANDOLA
GIORGIO MARASÀ
ANTONIO MASI
PIETRO MASI
FRANCESCO PALAZZO
MARCO PELISSERO
ANDREA PUGIOTTO
ANTONIO SERRA
GIORGIO SPANGHER
FERRUCCIO TOMMASEO
ENZO VULLO
ALESSIO ZACCARIA

coordinatore e direttore responsabile
Alessio Zaccaria

redazione

Paolo Veronesi

Matteo Ceolin Sara Gualandi
Francesco Oliviero Alessandro Pepe
Francesco Porcari Riccardo Villani

INDICE DEL FASCICOLO 9/2017



ATTUALITÀ E SAGGI

STEFANO TROIANO, <i>Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5 (Prima parte)</i>	951
MARCO PELISSERO, <i>Dalla famiglia alle famiglie: evoluzione della tutela penale</i>	958
CAMILLA CRAVETTO, <i>Il d. legisl. n. 38 del 2017 e la nuova fattispecie di corruzione tra privati</i>	964
DAVIDE GALLIANI, <i>Il problema della pena perpetua dopo la sentenza Hutchinson della Corte EDU</i>	969
MARTINA GRANDI, <i>Importanza dell'inadempimento e condizione nel contratto</i>	981



TEMI

Concorso per uditore giudiziario – Prova scritta di diritto penale, di BIANCA MARIA COLANGELO..	988
Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati – Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile, di LAURA BIARELLA.....	993
Concorso per notaio – Prova teorico-pratica riguardante un atto di ultima volontà, di MARIA CARMELA CARAVETTA e MARIA ROSARIA LENTI	996
I Temi del prossimo numero	1002



RASSEGNE

MARTA BELLINI, <i>La rappresentanza e il contratto con se stesso</i>	1003
--	------



NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

a cura di GIOVANNI DE CRISTOFARO e GUIDO CASAROLI.....	1014
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE	
Le schede , Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946 (<i>Parto anonimo e diritto di riservatezza della madre</i>), di NICOLÒ CEVOLANI.....	1014
Le massime (gennaio 2017)	1017
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE	
In primo piano , Cass. pen., sez. un., 17 marzo 2017, n. 12872 (<i>Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi</i>), di LAURA FACCHINI	1019
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI SEMPLICI	
Le schede , Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2016, n. 18752 (<i>Rescissione del contratto preliminare</i>), di SIMONE VANINI.....	1021
Le massime (gennaio 2017)	1023
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI SEMPLICI	
Le schede , Cass. pen., sez. II, 30 marzo 2016, n. 16964 (<i>Le «indispensabili esigenze di vita» negli arresti domiciliari</i>), di ALESSANDRA TESTAGUZZA	1040
Le massime (gennaio 2017)	1042

Sommario



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

a cura di PAOLO VERONESI **1056**



GIURISPRUDENZA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di GIULIO CARPANETO **1058**



NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura di SIMONA DROGHETTI **1063**



INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

M. KRAMME - C. BALDUS - M. SCHMIDT-KESSEL (a cura di), *Brexit und die juristischen Folgen. Privat- und Wirtschaftsrecht der Europäischen Union*, Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, di RICCARDO OMODEI SALÈ **1082**

Unioni civili e ordinamento dello stato civile dopo il d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5

(Prima parte)

di STEFANO TROIANO

SOMMARIO: 1. I decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. – 2. Dal c.d. “decreto-ponte” al d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5. – 3. L’istituzione del registro delle unioni civili. – 4. La tecnica “ibrida” impiegata dal legislatore delegato nell’adeguare il regolamento sull’ordinamento dello stato civile alla legge n. 76 del 2016. – 5. Le integrazioni apportate al regime delle annotazioni negli atti di nascita. – 6. Le integrazioni al regime delle iscrizioni e trascrizioni relative agli atti di costituzione dell’unione civile. – 7. (*Segue*): in particolare, l’annotazione della manifestazione, anche unilaterale, della volontà di sciogliere l’unione civile. – 8. Le integrazioni apportate al regime delle annotazioni negli atti di costituzione dell’unione civile.

1. I decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Con l’emanazione, all’inizio del 2017, di tre decreti legislativi consecutivi (dd. legisl. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7, entrati in vigore l’11 febbraio 2017), si è completato l’iter di attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 28, della l. 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (1). I decreti attuativi, seguendo la scansione delle materie oggetto di delega, così come individuate nelle lett. a), b) e c) del predetto comma 28 della legge di delega (2), riguardano, dunque, rispettivamente: il d. legisl. n. 5, l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni e integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi

delle predette lett. a) e c); il d. legisl. n. 6, le modificazioni e integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della lett. c); e, infine, il d. legisl. n. 7, le modifiche e il riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi della lett. b).

Al primo soltanto dei tre decreti, quello in materia di stato civile, sono dedicate le presenti riflessioni. A tal fine si terrà conto anche del decreto Min. Int. 27 febbraio 2017 (3), con il quale sono state apportate le modifiche di coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001, riguardante la tenuta dei registri dello stato civile, e approvate le formule per gli adempimenti degli Uffici dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (4) (in modifica del d.m. 5 aprile 2002, Allegati “A” e

AS

(1) In *G.U.* 21 maggio 2016, n. 118. La legge è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

(2) L’art. 1, comma 28, legge n. 76 del 2016 ha previsto una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio,

unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti». L’attuazione della delega è intervenuta dopo i sei mesi (ossia dopo il 5 dicembre 2016), ma ciò in quanto ci si è avvalsi della proroga di tre mesi consentita dall’art. 1, comma 30, legge n. 76 del 2016 nel caso in cui il termine per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia fosse scaduto, come è avvenuto, nei trenta giorni che precedono la scadenza.

(3) Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.

(4) Sulle quali v. già BUFFONE, *Celebrazioni previste solo in*

“B”, contenenti le formule di rito per la redazione degli atti dello stato civile).

2. Dal c.d. “decreto-ponte” al d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 5

L'importanza dell'istituto delle unioni civili per la materia dello stato civile discende dal dato di fatto, che il legislatore della legge n. 76 del 2016 ha voluto nelle intenzioni rimuovere (evitando accuratamente ogni riferimento al concetto di “famiglia” o di stato “familiare”), ma che, al di là di quelle intenzioni, risulta in modo prepotente dalla trama complessiva della disciplina della legge, secondo cui la legge n. 76 del 2016 ha comportato la costituzione di un nuovo *status* familiare, lo stato di parte dell'unione civile (5).

Proprio per tale ragione si è avvertita l'esigenza di dare alla neonata disciplina immediata attuazione, specie nella parte che attiene alla tenuta degli archivi dello stato civile (6): attuazione che, in via transitoria, e nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, è stata affidata al c.d. “decreto-ponte” (d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144, «Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile»), accompagnato dal decreto Min. Int. 28 luglio 2016, «Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso», entrambi entrati in vigore il 29 luglio 2016.

Questi due provvedimenti, di cui si è dato conto in precedenti contributi (7), hanno definitivamente

perso effetto con l'entrata in vigore del d. legisl. n. 5 del 2017, a far data, quindi, dall'11 febbraio 2017.

È doveroso, tuttavia, segnalare che, fatta eccezione per alcune limitate ma comunque abbastanza disrompenti novità, che riguardano soprattutto la fase di costituzione dell'unione civile (ad es., in materia di cognome o di costituzione dell'unione a seguito di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi: v. *Seconda parte*), il d. legisl. n. 5 del 2017 si pone lungo una linea di tendenziale continuità rispetto al d.p.c.m. transitorio, il cui impianto di fondo risulta, nel suo nucleo essenziale, confermato.

Nella prima parte del presente contributo si darà conto della disciplina della tenuta dei registri, con particolare riguardo al regime delle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni a cui l'ufficiale dello stato civile è chiamato in relazione alle unioni civili. Nella seconda parte, ci si soffermerà, invece, sulla complessa disciplina della costituzione dell'unione civile, come risultante dal d. legisl. n. 5 del 2017.

3. L'istituzione del registro delle unioni civili

In continuità con il c.d. “decreto-ponte” (8) si pone, in particolare, la decisione di confermare l'istituzione di un apposito “Registro delle unioni civili”, distinto da quello del matrimonio, in aggiunta ai quattro registri dello stato civile già esistenti (ovvero: cittadinanza, nascita, matrimonio, morte) (9), in tal modo colmandosi la lacuna lasciata aperta dalla legge n. 76 del 2016 (10). A tale scopo

ambienti aperti al pubblico, in *Guida al dir.* 2017, n. 17, p. 32 ss.

(5) Per tutti, MIR. BIANCA, *Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto*, in *www.giudicedonna.it* 2016, p. 4.

(6) L'urgenza era imposta anche dalla necessità di dare seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva condannato l'Italia per l'inadempimento dell'obbligo di garantire «uno specifico quadro legale che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle [...] unioni omosessuali» (Corte eur. dir. umani, 21 luglio 2015, *Oliari c. Italia*).

(7) V. S. TROIANO, *Unioni civili: in attesa dei decreti legislativi, uno sguardo al decreto «ponte» per la tenuta dei registri dello stato civile*, pubblicato in due tempi in questa *Rivista* 2016, p. 1265 ss. (*Prima parte*) e *ivi*, 2016, p. 1428 ss. (*Seconda parte*).

(8) V. art. 9, comma 1, d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144, il quale istituiva il registro (provvisorio) delle unioni civili.

(9) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.p.r. n. 396 del 2000, «in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti *ivi* residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte». Questa previsione, in cui il riferimento alle unioni civili è stato aggiunto proprio dall'art. 1, d. legisl. n. 5 del 2017, non è, però, divenuta operativa, essendo rimasto inattuato il comma 2, che demandava la definizione delle modalità tecniche di attuazione a un successivo decreto, mai emanato. Sono rimaste

perciò in vigore, secondo la regola transitoria dell'art. 109, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000, numerosi articoli del r.d. n. 1238 del 1939, tra cui l'art. 14, che contempla i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, e tutti gli articoli che ne disciplinano le modalità di tenuta secondo il tradizionale sistema della registrazione su modelli cartacei (v. M. TESCARO, *sub* art. 10 ord. st. civ., in A. ZACCARIA – M. FACCIOLI – R. OMODEI SALÉ – M. TESCARO, *Comm. all'Ordinamento dello Stato civile*, Santarcangelo di Romagna 2013, p. 100 ss.). Va però segnalato che, più di recente, l'art. 10, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. con modificaz. in l. 6 agosto 2015, n. 125, ha inserito nell'art. 62, d. legisl. 7 marzo 2005, n. 82, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) «contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni». Tenuto conto di ciò, il decreto Min. Int. 27 febbraio 2017 ha integrato il decreto Min. Int. 27 febbraio 2001 con la previsione secondo cui fino alla data in cui diverrà operativo l'archivio nazionale di cui al predetto art. 10, d.l. n. 78 del 2015, si utilizzano i registri di unioni civili di cui all'art. 14, d.p.r. n. 396 del 2000.

(10) La modalità tecnica di inserimento nello stato civile degli atti relativi alle unioni civili era stata discussa nei lavori preparatori della legge n. 76 del 2016 ma era stata, poi, accantonata, generando, secondo alcuni, una vera e propria «lacuna normativa» (C. ROMANO, *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato* 2016, p. 337; S.